



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

9.1.2022

Circolare n. 1/2022

Prot. n. 57-22 CA; - n. 43-22 5.5 PG

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO
AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL DISTRETTO
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

e p.c. ALLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO
ALLA SEGRETERIA GENERALE - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
AL SERVIZIO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI GIUDIZIARIE
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

LORO SEDI

Oggetto: d.l. 7.1.2022, n. 1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore - circolare attuativa delle disposizioni immediatamente applicabili.

Il d.l. 7.1.2022 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e altre importanti modifiche alle disposizioni del d.l. 2021, n. 52 riguardanti l'attività giudiziaria, il personale di magistratura e amministrativo, i difensori e gli ausiliari del magistrato volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID.

Salve le disposizioni per le quali è stata prevista un'applicazione differita nel tempo (sulle quali sarà diramata successiva nota illustrativa), a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 2022, n. 1 (8.1.2022) i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia non potranno accedere


negli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 52 (*green pass*), senza che, per espressa previsione normativa, l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 costituisca impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Conseguentemente, a decorrere dal 10.1.2022, la regolamentazione dell'accesso nelle sedi giudiziarie contenuta nella circolare 2021, n. 40 è integrata come segue:

1. i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato per accedere nelle sedi giudiziarie devono essere titolari ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 52;
2. alla verifica procederà il personale di vigilanza con le modalità di accertamento della titolarità della certificazione verde COVID-19 previste dalla circolare n. 40/2021;
3. non sono soggetti alla verifica i testimoni e le parti del processo;
4. rimangono ferme le competenze previste per l'accertamento delle violazioni e le deleghe già rilasciate ai fini del controllo presso le sedi giudiziarie diverse da quella centrale.

La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali e resa disponibile sui *totem* multimediali di informazione posti all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.

Il Procuratore Generale
Giovanni Ilarda



Il Presidente della Corte
Gloria Servetti





CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

13.10.2021

Circolare n. 40/2021

Prot. n. 5783-21-5. CA; - n. 49-50 5.5. PG

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE
AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
e p.c. ALLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO
ALLA SEGRETERIA GENERALE - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
AL SERVIZIO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI GIUDIZIARIE
AI SIGNORI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO

LORO SEDI

Oggetto: d.l. 2021, n. 127 (G.U. n. 226 del 21.9.2021) - misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 - circolare attuativa per gli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige.

1. Contesto normativo generale di riferimento e soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie è subordinato al possesso di certificazione verde COVID-19.

Il d.l. 2021, n. 127, in vigore dal 22.9.2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha introdotto una serie di disposizioni limitative dell'accesso nelle sedi giudiziarie, a decorrere dal 15.10.2021 e sino al 31.12.2021, per alcune categorie di persone, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Le disposizioni limitative sono previste per quanti rientrano in una delle seguenti categorie:

a) magistrati (art. 9-*sexies*, co. 1, d.l. 2021, n. 52), anche onorari (art. 9-*sexies*, co. 4, d.l. 2021, n. 52), ivi compresi i giudici onorari di pace;

b) personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 2001, n. 165 (art. 9-*quinqüies*, co. 1, del d.l. 2021, n. 52), categoria comprendente il personale amministrativo degli uffici giudiziari (statale o regionale);

c) soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario (art. 9-*quinqüies*, co. 2, del d.l. 2021, n. 52), ambito comprendente (oltre ai soggetti che presso gli stessi uffici svolgano attività di formazione o di volontariato) il personale delle Sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i dipendenti di enti pubblici e privati che svolgono la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario in posizione di distacco o comando o sulla base di contratti e convenzioni comunque denominate, i fornitori, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale, nonché i tecnici e gli operai che debbano eseguire lavori di manutenzione o effettuare altre prestazioni, trattandosi di persone che vanno sicuramente ricomprese fra coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario, i pubblici dipendenti, fra questi compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che debbano recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o, comunque, per attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, fermo rimanendo che per tali soggetti il controllo della titolarità della certificazione verde COVID-19 deve essere eseguito *anche* dai rispettivi datori di lavoro (art. 9-*quinqüies*, co. 4, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52).

Dalle previsioni normative concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo e quelli per i quali l'accesso non è subordinato alla verifica della titolarità della certificazione verde COVID-19 si ricava, infatti, come precisato nelle Linee Guida adottate con il D.P.C.M. previsto dall'art. 1, co. 5, del d.l. 2021, n. 127, che sono esclusi dalla verifica soltanto quanti si rechino nei pubblici uffici per fruire dei servizi istituzionalmente erogati dagli stessi, mentre chi vi acceda per svolgere a qualsiasi titolo un'attività di lavoro non è esente dalla verifica, indipendentemente dalla durata della permanenza al loro interno.

Il d.l. 2021, n. 127 (introducendo gli artt. 9-*quinqüies* e 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 2021, n. 87) prevede anche una serie di controlli per la cui organizzazione le competenze e le responsabilità risultano diversamente distribuite a seconda che si tratti: a) di personale amministrativo o di soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari; b) di personale di magistratura.

Per il personale amministrativo l'art. 9-*quinqüies* del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) prevede che le verifiche siano disposte dai "datori di lavoro" (co. 4), che negli uffici giudiziari sono stati individuati, in attuazione di espressa previsione di legge, nei capi di ciascun ufficio con D.M. 12.2.2002, art. 2, lett. g)¹, mentre per il

¹ Il D.M. 12.2.2002, confermato nella sua attuale vigenza dal D.M. 2014, n. 201, è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 30, co. 1, del decreto legislativo 1996, n. 242, ai sensi del quale nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro deve essere individuato dagli organi di direzione politica o di vertice di ciascuna Amministrazione.

personale amministrativo degli uffici del giudice di pace datore di lavoro è il Segretario Generale della Regione.

I datori di lavoro, in particolare, debbono definire, *"entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche ..., anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ..."*.

La stessa competenza dei datori di lavoro del personale amministrativo è prevista per quanti svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (art. 9-*quinquies*, co. 4, del d.l. 2021, n. 52).

Per i magistrati (anche onorari, compresi i giudici di pace), invece, l'organizzazione delle verifiche è rimessa al Procuratore Generale, o a suoi delegati (art. 9-*sexies*, co. 5, del d.l. 2021, n. 52).

2. I soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie non è subordinato al possesso di certificazione verde COVID-19.

Le disposizioni limitative dell'accesso non hanno carattere generale perché, con una precisa scelta ispirata a finalità di prevenzione sanitaria generale, il legislatore, sulla base dell'attuale evoluzione della curva epidemiologica, ha ritenuto di dover dare risposta all'esigenza di contenimento del rischio di contagio con l'introduzione di limitazioni non generalizzate bensì soggettivamente definite, anzitutto subordinando l'accesso nella sede giudiziaria alla titolarità della certificazione verde COVID-19 per i magistrati, il personale amministrativo e coloro che svolgono attività di lavoro, a qualsiasi titolo, di formazione o di volontariato negli uffici giudiziari.

Dalle disposizioni concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo per l'accesso negli uffici pubblici in generale (art. 9-*quinquies* del d.l. 2021, n. 52) e dalle quelle speciali riguardanti gli uffici giudiziari (art. 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52) si ricava, infatti, che l'accesso non è subordinato alla verifica della titolarità della certificazione verde COVID-19:

a) nei pubblici uffici in generale (fra i quali rientrano gli uffici giudiziari) per quanti, come precisato nelle Linee Guida adottate con il D.P.C.M. previsto dall'art. 1, co. 5, del d.l. 2021, n. 127, vi debbano accedere come utenti, per fruire di servizi amministrativi istituzionalmente erogati dagli stessi (esemplificativamente, per gli uffici giudiziari, al fine di richiedere certificati, accettare eredità con beneficio d'inventario o rinunziarvi, per autenticazioni ecc.);

b) negli uffici giudiziari, inoltre, con riguardo alle attività processuali, per i soggetti del processo diversi dai magistrati (art. 9-*sexies*, co. 8, del d.l. 2021, n. 52): avvocati e altri difensori, consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (art. 9-*sexies*, co.8, del d.l. 2021, n. 52).

Il fondamento della speciale disciplina contenuta, per gli uffici giudiziari, nell'art. 9-*sexies*, co. 8, del d.l. 2021, n. 52 può ragionevolmente individuarsi nell'esigenza di evitare stasi o ritardi nella trattazione dei processi (o dei procedimenti), con pregiudizio dei diritti delle parti, originati dall'impedimento, per mancanza della certificazione verde Covid-19, di un soggetto di cui è necessaria la partecipazione al processo.

In coerenza con l'intero impianto normativo, l'esclusione, pertanto, non si applica a chi, estraneo al processo, voglia accedere nella sede giudiziaria non come soggetto del processo (o del procedimento), ma, in via esemplificativa, per assistere ad un pubblico dibattito².

3. La prevenzione delle violazioni delle disposizioni sulla certificazione verde COVID-19, l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni.

L'art. 9-*quinquies*, co. 5, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127), prevede che i datori di lavoro debbano individuare “*con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni*”; la relativa previsione, però, riguardando l'accertamento di una violazione già commessa e la relativa contestazione, non si riferisce, ovviamente, ai soggetti incaricati del controllo del possesso del *green pass* al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, essendo tale verifica volta a prevenire la commissione di una violazione e non ad accertarne la commissione, risultando così evidente, sulla base della *ratio legis*, che l'attività di prevenzione delle violazioni riveste carattere prioritario rispetto all'accertamento dell'avvenuta commissione.

4. Luogo di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.

Ciò posto, in ordine alle modalità con le quali procedere ai controlli, va sottolineato in primo luogo che la verifica della titolarità della certificazione verde COVID-19 non può che essere eseguita al momento dell'accesso nell'edificio destinato a sede giudiziaria, considerato nel suo complesso, non nel successivo momento di accesso interno al singolo ufficio; una diversa interpretazione risulterebbe manifestamente illogica ed in contrasto con le esigenze di prevenzione e tutela della salute collettiva perché comporterebbe la possibilità di libero accesso nella sede giudiziaria di soggetti privi di valida certificazione, i quali potrebbero liberamente circolare al suo interno e recarsi presso qualsiasi ufficio, rimanendo esclusi soltanto dalla possibilità di accedere nel proprio.

5. Modalità di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.

L'art. 9-*quinquies*, co. 5, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) stabilisce che *le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, co. 10.*

Da tale previsione normativa e dall'art. 13 del D.P.C.M. 17.6.2021, emanato ai sensi del richiamato art. 9, co. 10 del d.l. 2021, n. 52, discende che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 può essere effettuata soltanto “*mediante la lettura del codice a barre bidimensionale*” sulla stessa riportato ed “*utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile*” dedicata allo scopo “*che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione*”, fermo rimanendo, inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 5, dello stesso D.P.C.M. 17.6.2021, che l'attività di verifica delle certificazioni non può mai comportare “*in alcun*

² Le Linee Guida adottate con il D.P.C.M. di cui all'art. 1, co. 5, del d.l. 2021, n. 127, infatti, prevedono il *green pass* per chiunque “*.. accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione*”.

caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.

La *ratio* della disposizione è duplice e dal dibattito che ne ha preceduto l'emanazione risulta evidente l'intento di: a) evitare l'utilizzazione di *green pass* contraffatti; b) tutelare la *privacy*.

Ai sensi dell'art. 9-*octies* del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3 del d.l. 2021, n. 139 (G.U. dell'8.10.2021), tuttavia, per il solo personale di cui all'art. 9-*quinquies* (personale amministrativo e soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario), i datori di lavoro, *per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro*, possono richiedere che i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

La norma non si applica ai magistrati, anche onorari, per i quali rimane esclusa ogni forma di verifica e di raccolta preventiva e massiva di dati.

La comunicazione, in ogni caso, può avere ad oggetto solo il *non possesso* della certificazione, mentre, di contro, come precisato nelle Linee Guida adottate con il D.P.C.M. di cui all'art. 1, co. 5, del d.l. 2021, n. 127, *il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione*.

Sul piano attuativo, peraltro, l'Amministrazione regionale, nel quadro delle competenze in materia di attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari derivanti dal decreto legislativo 2017, n. 16 di attuazione dello speciale Statuto di autonomia, ha già provveduto all'acquisto dei necessari lettori del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 e ne ha già assicurato la piena disponibilità.

Come previsto dalle Linee Guida sopra richiamate, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19, *i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del d.l. del 2021, n. 52, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo*.

6. I criteri individuati per le attività di controllo nelle sedi del Trentino Alto Adige.

Sulla base di tali considerazioni, a fronte della pluralità dei titolari del potere-dovere di organizzazione delle attività di controllo nelle sedi giudiziarie, nel corso della conferenza distrettuale dei capi degli uffici, convocata il 28.9.2021 per la concertazione di modalità uniformi di attuazione delle disposizioni normative di riferimento (delle quali, dopo la relazione introduttiva e ampia discussione, è stata unanimemente condivisa l'interpretazione che precede), sono stati individuati i principi generali sulla base dei quali adottare le corrispondenti misure, rimettendo ai Capi di Corte la loro definizione di dettaglio e ogni disposizione necessaria per l'attuazione anche con riferimento agli spazi di comune utilizzazione nell'ambito delle diverse sedi e ai soggetti, diversi dai magistrati e dal personale amministrativo, che vi accedono perché ivi svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

Analoga intesa è stata raggiunta con il Segretario Generale della Regione.

La presente circolare, quindi, sulla base delle determinazioni assunte dai titolari del

potere-dovere di organizzazione delle attività di controllo nelle sedi giudiziarie individuati dagli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies*, di espressa delega per la nomina del responsabile o dei responsabili dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, nonché delle linee guida adottate con il D.P.C.M. previsto dall'art. 1, co. 5, del d.l. 2021, n. 127, costituisce atto generale di formale attuazione uniforme delle disposizioni di legge dirette ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro attraverso la verifica della certificazione verde COVID-19 in tutti gli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige.

7. Le modalità operative uniformi per l'organizzazione delle verifiche nelle sedi giudiziarie del Trentino Alto Adige.

Sulla base di tali premesse, in tutte le sedi giudiziarie del Trentino Alto Adige, ivi compresi gli uffici del giudice di pace e gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, per l'attuazione degli obblighi di verifica di cui agli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52 si osserveranno le seguenti modalità operative uniformi.

7.1. Presso il varco principale di accesso di ogni sede giudiziaria sarà collocato un dispositivo di lettura del codice a barre bidimensionale riportato sulla certificazione verde COVID-19 (cartacea o digitale).

7.2. I dispositivi di lettura del codice a barre, nei limiti della disponibilità, saranno collocati anche presso i varchi di accesso secondari.

7.3. I varchi secondari di accesso presso i quali non sia disponibile un lettore di codice a barre verranno chiusi o saranno presidiati al fine di indirizzare chi li utilizza verso il luogo più vicino in cui è disponibile un dispositivo di lettura.

8.1. I magistrati, anche onorari, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in una sede giudiziaria, ivi compreso il personale delle sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti di enti pubblici e privati in posizione di distacco o comando, i pubblici dipendenti, compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che debbano recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o per altre attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, i fornitori di beni e servizi, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale, nonché i tecnici e gli operai che debbano eseguire lavori di qualsiasi natura, non potranno accedere nella sede giudiziaria, indipendentemente dalla prevista durata della loro permanenza all'interno, se, mediante verifica con lettore di codice a barre, non risultino titolari di valida certificazione verde COVID-19.

8.2. Sono esclusi dalla verifica: a) coloro che accedono nella sede giudiziaria per fruire dei servizi amministrativi resi da un ufficio giudiziario; b) gli avvocati, gli altri difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni, le parti del processo e i soggetti che debbano, comunque, partecipare al processo o alle indagini preliminari.

8.3. Sono esclusi dalla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

9.1. La verifica del possesso di valida certificazione verde COVID-19 o del titolo di esenzione verrà eseguita dal personale di vigilanza incaricato del controllo degli accessi in ciascuna sede giudiziaria e, presso il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, gli uffici del giudice di pace e l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Bolzano nei quali il servizio di vigilanza non è attualmente disponibile, dal personale individuato rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dal Segretario Generale della Regione e dal dirigente dell'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Bolzano, rimanendo esclusa, in ogni caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

9.2. Il personale di vigilanza e quello addetto alle verifiche in sede di accesso presso il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, gli uffici del giudice di pace e presso l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Bolzano non consentirà l'accesso a chiunque, essendovi obbligato, non dimostri, attraverso lettura del codice a barre, di essere titolare di valida certificazione verde COVID-19, avvertendo immediatamente, in caso di accesso non preceduto da positiva verifica del possesso di valida certificazione, il Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica o, per le sedi giudiziarie di Bolzano e di Rovereto, il funzionario competente per l'accertamento e la contestazione delle violazioni individuato dal Procuratore della Repubblica delle rispettive sedi secondo quanto previsto al successivo punto 10.2.

9.3. La verifica al momento dell'accesso nella sede giudiziaria non esclude controlli saltuari a campione nei confronti di chi si trovi già al suo interno.

9.4. Al solo personale amministrativo e ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso l'ufficio, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i Capi dell'ufficio possono richiedere preventivamente di comunicare la titolarità o meno della certificazione verde Covid-19.


10.1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni saranno effettuati dal Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica, direttamente o su rapporto del personale incaricato delle verifiche in sede di accesso presso ogni sede giudiziaria, applicando le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 1981, n. 689.

10.2. Per le sedi giudiziarie di Bolzano e di Rovereto all'accertamento e alla contestazione delle violazioni potrà procedere anche il funzionario individuato, con atto formale da trasmettere in copia al Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica, dal Procuratore della Repubblica delle rispettive sedi, il quale parimenti procederà all'accertamento e alla contestazione della violazione applicando le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 1981, n. 689.

11.1. La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali e resa disponibile sui totem multimediali di informazione posti all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.

11.2. La circolare troverà applicazione a decorrere dal 15.10.2021.

Il Procuratore Generale
Giovanni Ilarda



Il Presidente della Corte
Gloria Servetti

